

Altrimenti, poiché la sommaria esposizione dei fatti descritta nel ricorso e la documentazione allegata al medesimo, non consentono alla scrivente Commissione di valutare l'effettiva correlazione tra i documenti richiesti e la posizione che si intende tutelare mediante il diritto di accesso, e, dunque la fondatezza delle motivazioni poste dall'amministrazione a base del proprio diniego, il ricorso è dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso del 20 ottobre 2006, avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di, considerato che sulla medesima questione si è già pronunciato il TAR Campania, sez. V e che, con sentenza n. 2854 del 2006, lo dichiara inammissibile.

Con riferimento al ricorso del 20 settembre 2006, avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Regione Carabinieri, Comando Provinciale di, Reparto Operativo – Nucleo Informativo dell'11 settembre 2006, considerato che non è possibile valutare la correlazione tra i documenti richiesti e l'interesse ad accedere, lo dichiara inammissibile.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.....**Contro****Amministrazione resistente:** Comune di**Fatto**

Il sig., ha presentato al Sindaco del Comune di....., in data 20 luglio 2006, una richiesta di accesso al progetto strutturale relativo alle opere:..... La richiesta è stata circoscritta alle opere realizzate, in corso e/o da realizzarsi sull'area identificata dal foglio di mappa n. del Comune di, particelle n.e Specifica il ricorrente nell'istanza di accesso di essere comproprietario delle particelle n.e n. relative al foglio di mappa n., ed, in particolare, di essere proprietario di un fabbricato, posto al numero civico 4 del, collocato nella particella n. Prosegue il ricorrente che l'esecuzione delle opere citate ha determinato, nell'area di giunzione delle particelle n. e n., uno sbancamento di terreno realizzando una scarpata di pendenza 100% ed un dislivello calcolabile tra base e sommità di scarpata intono ai 10 metri al di sotto delle fondamenta del fabbricato di cui il ricorrente è proprietario. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di poter verificare se tale dislivello, in considerazione della natura geotecnica e idrogeologica dei terreni in questione, possa causare danni sia di natura statica sia di natura ambientale, e , dunque costituire un pericolo per il fabbricato di cui è proprietario.

Il sig., a seguito del silenzio dell'amministrazione comunale, ha inviato una successiva nota, in data 7 settembre 2006, con la quale ha esortato l'amministrazione a dare riscontro alla richiesta di accesso.

In conseguenza dello scadere del termine di trenta giorni, a seguito del quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione, il sig. ha presentato, in data 21 settembre 2006,

ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, l. n. 241 del 1990, chiedendole di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare al Comune di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Tuttavia, successivamente alla presentazione del predetto ricorso, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota con la quale il ricorrente comunica di aver ricevuto dall'amministrazione comunale l'invito a recarsi presso i propri Uffici per esercitare il diritto di accesso.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la competenza avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni comunali, provinciali regionali negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), spetta al difensore civico, mentre la Commissione per l'accesso è competente avverso i provvedimenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, irrilevante essendo in questa sede la circostanza che l'amministrazione abbia nel frattempo consentito il chiesto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri

Fatto

Il Sig., Maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Reggimento Carabinieri di, inviato temporaneamente in missione in Iraq, ed inquadrato nel contingente alle dipendenze della Compagnia CC del Comando Battaglione a, in data 28 luglio 2006, ha richiesto di poter accedere agli atti inerenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Cap. CC., comandante della stessa Compagnia

Quest'ultimo, con nota n. del 26 luglio 2006, notificata all'odierno ricorrente negli uffici della Compagnia, in particolare, contestava allo stesso la violazione degli artt. 25 e 36 del Regolamento di Disciplina Militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, relativamente e determinati fatti accaduti nella città di in data 22 luglio 2006.

La Compagnia, lo stesso 28 luglio 2006, respingeva la suddetta istanza di accesso, asserendo di non essere più competente a gestire la pratica, che sarebbe stata comunque trasmessa al nuovo Reparto responsabile.

Il Maresciallo, dunque, il giorno successivo presentava una nuova istanza, avente il medesimo oggetto, alla compagnia subentrata alla precedente, la Compagnia, in data 4 agosto 2006, il comandante della nuova compagnia competente, notificava una nota allo stesso maresciallo nella quale gli comunicava "la determinazione di revoca della lettera

.....di prot. datata 26 luglio 2006 della Compagniadel Reggimento, avente per oggetto "Comportamento tenuto dal Maresciallo Capo CC".

Al rientro in Italia, al Maresciallo veniva notificata, in data 24 agosto, una nota sottoscritta dal Comandante dei Carabinieri, con la quale si negava l'accesso alla documentazione richiesta "ritenendo non sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, nonché giuridicamente rilevante, in ragione dell'avvenuta revoca della lettera di contestazione".

Pertanto, il Maresciallo ha presentato ricorso, pervenuto in data 3 ottobre 2006, alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo che venga ordinato all'amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Non si condivide l'affermazione dell'amministrazione resistente che, alla base del proprio diniego di accesso, ha opposto la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Con la revoca della nota di contestazione l'amministrazione ha espresso il proprio ius poenitendi, per il quale in applicazione di un principio generale, può sempre disporre della propria volontà, prima che si siano avverati gli effetti delle sue pronunce e/o provvedimenti.

Vero è che, l'atto di revoca ha efficacia ex nunc, per cui i suoi effetti cessano dal momento dell'operatività della revoca stessa, mentre, di regola, sopravvivono gli effetti già prodotti in precedenza. Nel caso di specie, dall'analisi dei documenti allegati all'istanza di riesame del diniego di accesso pervenuta alla scrivente Commissione, sembrerebbe che la nota in cui si contestava al Maresciallo l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti non abbia prodotto alcun effetto, prima che ne sia intervenuta la sua revoca.

Tuttavia, non si può negare il diritto dell'istante di voler conoscere, comunque, il contenuto degli atti inerenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Cap. CC.

....., comandante della stessa Compagnia, per valutarne il contenuto ed eventuali effetti pregiudizievoli derivati dallo stesso.

Pertanto, si ritiene che il ricorso proposto dal Maresciallo sia ammissibile, perché sussistente l'interesse previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Azienda Agraria Società semplice

contro

Amministrazione resistente: Comunità montana del.....

Fatto

Il Sig., nella sua qualità di amministratore della Azienda Agraria- Società semplice ed in nome degli altri soci della predetta società, ha presentato ricorso in data 26 settembre (pervenuto a questa Commissione il successivo 3 ottobre), avverso la determinazione dell'amministrazione resistente con cui quest'ultima in data 28 agosto 2006 aveva consentito l'accesso al "Piano dei Tagli" depositato dalla ricorrente presso l'amministrazione resistente in favore del Sig.

Rileva la società ricorrente una serie di vizi da cui sarebbe affetto il provvedimento favorevole all'accesso; in particolare si lamenta un eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'amministrazione locale nel decidere sulla richiesta di accesso formulata dal Sig., il quale, inoltre, ed a dire della ricorrente, sarebbe stato privo di un interesse giuridicamente rilevante all'ostensione dei documenti richiesti.

Il provvedimento contro cui ricorre l'Azienda Agraria (notificato a quest'ultima) espressamente faceva riferimento alla facoltà di impugnare lo stesso o dinanzi al TAR ovvero di fronte a questa Commissione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 184/2006.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dalla Comunità Montana.

A tale specifico riguardo, nonostante il riferimento operato dal provvedimento impugnato all'articolo 12 del citato regolamento governativo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con la disposizione regolamentare citata, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che la Comunità Montana del sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente questa Commissione bensì il Difensore Civico.

Considerato che l'errore nella presentazione del ricorso è imputabile anche all'indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, si ritiene che il ricorrente possa essere rimesso in termini per la presentazione del ricorso al competente Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

*Ricorrente: Sig.....**Contro**Amministrazione resistente: Comune di***Fatto**

Il Capogruppo del consiglio comunale di cons., insieme ai consiglieri comunali, ha presentato, in data 3 marzo 2006, richiesta di accesso, nella sua forma integrale, agli atti relativi alla gestione di permessi retribuiti e dei rimborsi alle società terze che “hanno in forza gli assessori o i consiglieri comunali”; ed in particolare ai seguenti documenti relativi ai sigg.ri

- 1. fatture o note spese o semplici richieste effettuate dalle società, imprese o associazioni, o altri atti da cui risultino le richieste di rimborso, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2005;*
- 2. mandati degli importi liquidati alle predette società dal 1 giugno al 31 dicembre 2005;*
- 3. contratti di lavoro dei sig.ri indicati dai quali si desuma la sede lavorativa, il rapporto di lavoro dipendente e l'orario di lavoro, ove mancasse quest'ultima specifica la dichiarazione notoria riguardante l'orario da parte dei datori di lavoro.*
- 4. buste paga relative alle mensilità interessate dalle richieste;*
- 5. attestazioni dell'ente (o dei presidenti di commissione consiliare o consultiva) per i permessi richiesti e addebitati all'ente locale di*
- 6. circolare redatta dalla coordinatrice area amministrativa del 12 agosto 2004 e successive modificazioni;*

7. *dichiarazione notoria degli interessati che non svolgono attività di tipo autonomo o professionale;*
8. *dichiarazione del sig. circa la propria attività al fine della richiesta emolumento quale sindaco.*

A seguito di tale richiesta, sollecitata in data 19 giugno 2006, l'amministrazione ha provveduto ad inviare, in data 16 luglio 2006, l'istanza medesima ai controinteressati affinché potessero esercitare, entro il termine di 10 giorni, il diritto di opposizione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006. I controinteressati e hanno provveduto ad inviare una nota ai richiedenti con la quale consentono il rilascio dei documenti richiesti, esortando però il consigliere capogruppo, primo firmatario dell'istanza di accesso, a rispettare la disciplina in tema di tutela alla riservatezza dei dati personali.

Avverso la prassi dell'amministrazione comunale di consentire l'accesso ai consiglieri comunali previo consenso del controinteressato, il capogruppo consiliare, primo firmatario dell'istanza di accesso, ha presentato, in data 28 agosto 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare le richieste di accesso effettuate dai consiglieri comunali soggette alla disciplina del d.lgs. n. 267 del 2000 e non al regolamento attuativo della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 15 del 2005, e, pertanto, non applicabile all'accesso esercitato dai consiglieri comunali la disciplina di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 limitativa dell'ampio diritto attribuito dall'art. 43 del TUEL ai medesimi.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, si osserva che la scrivente Commissione è competente avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni statali e periferiche dello Stato negano, tacitamente o espressamente, o differiscono il diritto di accesso, si ritiene il presente ricorso inammissibile.

Ciò nonostante, nell'ambito della propria attività di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti della legge n. 241 del 1990, si rileva che la prassi dell'amministrazione comunale di applicare l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 all'accesso dei consiglieri si traduce in una limitazione del loro

diritto, dal momento che demanda ai controinteressati la facoltà di consentire il rilascio delle informazioni richieste, mentre nella legge sulle autonomie locali tale richiesta si configura come un vero e proprio diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, non essendo la medesima subordinata alla preventiva verifica da parte dell'autorità amministrativa.

Infatti, secondo il d.lgs n. 267 del 2000 i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata.

L'art. 43 del TUEL, infatti, collega l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né il comune ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, diversamente opinando gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716). Si ritiene, pertanto, che l'art. 3 del d.P.R. citato non possa essere applicato al procedimento di cui all'art. 43 del TUEL.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
– II Reparto 6^a Divisione Stato e Avanzamento Sottoufficiali

Fatto

Il Signor....., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 10 luglio 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto 6^a Divisione Stato e Avanzamento Sottoufficiali, in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente una procedura di promozione per il conferimento del grado di Primo Maresciallo di cui è stato parte, e nella quale sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti.

L'odierno ricorrente ha richiesto di poter conoscere ed acquisire gli atti esaminati e prodotti dalla Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione del Personale non direttivo dell'Esercito Italiano, ed in particolare:

- la copia del documento con cui sono stati prefissati i “criteri generali” nonché i “parametri” da attribuire agli “elementi fondamentali” (documentazione caratteristica) ed “elementi complementari” (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione ha stabilito prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti;
- copia del documento da cui si desume il punteggio attribuito per ogni singola voce e sottovoce e l'eventuale forbice minimo/massimo, tale da consentire una ricostruzione delle operazioni compiute, mediante l'applicazione dei criteri predeterminati, in base ai quali la Commissione stessa è pervenuta ad assegnare i punteggi parziali degli elementi fondamentali e complementari, rilevabili dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'odierno ricorrente interessato, ed il punteggio finale attribuito allo stesso;

- il documento contenente il numero dei Marescialli Capi valutati per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo;
- la copia, in estratto, della graduatoria generale, a partire dal candidato promosso e collocato al 785° posto fino al candidato non promosso collocato dieci posti al di sotto della posizione dell'odierno ricorrente interessato.

Il Ministero resistente, con nota dell'8 agosto 2006, accoglieva parzialmente la richiesta di accesso del Signor....., ritenendo di non dover rilasciare alcun documento, elaborato dalla Commissione di Avanzamento, concernente la fissazione dei parametri da attribuire agli “elementi fondamentali” e “complementari” per la valutazione del personale esaminato.

A fondamento del proprio diniego, l'amministrazione affermava che “la Commissione di Valutazione per l'avanzamento dei Sottoufficiali dell'Esercito, ai sensi dell'art.33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, esprime “i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale” secondo le modalità e i criteri indicati dall'articolo 35 della predetta legge n. 212/1983. La stessa Commissione, infatti, procede dapprima a giudicare l'idoneità del valutando: in seguito, ciascun membro attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35, che vengono riportati, dettagliatamente, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento”.

Pertanto, il Signorha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo l'acquisizione del documento richiesto e l'annullamento della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato, nella parte in cui oppone il diniego di accesso allo stesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Signor....., che ha trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Tuttavia, dalla risposta fornita dall'amministrazione non risulta chiara l'esistenza o meno del documento richiesto dall'istante, contenente la fissazione dei parametri da attribuire agli "elementi fondamentali e complementari" per la valutazione del personale esaminato.

L'amministrazione resistente, ha, infatti, dichiarato che la suddetta Commissione di Valutazione agisce - nell'elaborazione dei giudizi di avanzamento - ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e secondo i criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge.

A conferma della trasparenza del proprio operato, essa - oltre al chiaro riferimento alla normativa di riferimento - ha descritto l'iter procedimentale attraverso il quale si giunge a giudicare l'idoneità del valutando, specificando che lo stesso è visibile nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento, nel quale viene riportato, dettagliatamente, il punteggio che ogni membro della Commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi, sulla base dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35.

Ciò nonostante, il ricorrente ha comunque diritto di accedere al suddetto specifico documento richiesto, anche se ha potuto già esercitare l'accesso al citato tabulato, come risulta dalla dichiarazione di presa visione del 21 settembre 2006, firmata da lui stesso e prodotta quale allegato "L" al ricorso di cui si discute.

Pertanto, si ritiene che l'istanza di accesso del Signorsia stata soddisfatta parzialmente dall'amministrazione resistente, con l'esercitata presa visione del suddetto tabulato ed il richiamo espresso alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice.

Si ritiene, dunque, che - se il suddetto documento richiesto risulti esistente - il ricorso da questi proposto sia fondato e da accogliere riguardo alla richiesta della copia del documento, con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione

matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione avrebbe dovuto stabilire prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.ra.....

contro

Resistente : Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna

Fatto

Con istanza di accesso in data 9.8.2006 la sig.raha chiesto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna “il piano di programmazione relativo alla formazione del Settore di appartenenza Registro Imprese anno 2004 — 2005 —2006 comprensivo dei titoli dei corsi di formazione eseguiti e dei nominativi che hanno aderito all’iscrizione”.

L’istanza di accesso è motivata per la verifica del rapporto giuridico di servizio in applicazione all’art.21 del C.C. decentrato integrativo aziendale che richiama i CCNL 1/04/1999 art.4 e art.23 e CCNL del 22/01/2004 art.45 comma 2’.

Avverso il silenzio serbato sull’istanza , la sig.ra..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

In via preliminare, si rileva che dall’istnza di accesso risulta la presenza di controinteressati.

E’ necessario quindi comunicare il ricorso ai suddetti, affinché possano presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

POM